

## IVA

---

### ***Apparecchi da intrattenimento: trattamento ai fini Iva***

di Luca Caramaschi

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 226 del 09.07.2019](#) l'Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito al trattamento Iva da riservare alle **prestazioni di raccolta delle giocate** nell'ambito della **gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento**.

Si tratta, in particolare, degli **apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, lett. a), Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza (cosiddetto T.U.L.P.S.)**, solitamente di proprietà di un **"concessionario"** e che vengono normalmente posizionati presso i cosiddetti **"esercenti"** ovvero bar, tabaccherie, sale da gioco dedicate, **sale scommesse**, sale bingo ecc..

Per meglio comprendere la fattispecie in commento si osserva che in tema di **apparecchi da divertimento e intrattenimento** può essere operata una prima distinzione tra:

- **apparecchi per il gioco d'azzardo** ([articolo 110, comma 5, T.U.L.P.S.](#));
- **apparecchi per il gioco lecito**.

Detta ultima categoria (e cioè gli apparecchi per il gioco lecito) possono essere a loro volta suddivisi in:

- **apparecchi che consentono vincite in denaro** ([articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S.](#));
- **apparecchi che non consentono vincite in denaro** ([articolo 110, comma 7, T.U.L.P.S.](#)).

Le giocate derivanti dall'utilizzo dei predetti apparecchi, in quanto inserite nella apposita tariffa allegata al **D.P.R. 640/1972**, sono assoggettate **all'imposta sugli intrattenimenti (ISI)** con aliquota dell'8%.

In generale, l'**assolvimento dell'imposta sugli intrattenimenti** e dell'**imposta sul valore aggiunto** ad essa connessa avviene, fatte salve le possibili opzioni per la determinazione delle imposte secondo le modalità ordinarie, sulla base di **imponibili medi forfetari** individuati con appositi decreti ed aggiornati periodicamente.

**Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti allegata al D.P.R. 640/1972**

#### **TARIFFA DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI**

<b>PUNTO</b>	<b>GENERE DI ATTIVITÀ</b>	<b>ALIQUOTA</b>
<b>TARIFFA</b>		
1	Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei	16 %



- concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.
- 2 Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei **8 %** bigliardini **e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico**, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-karticolo
- 3 Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente **60 %** riservati all'esercizio delle scommesse.
- 4 Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò **10 per cento %** destinati.

Detto **sistema forfettario**, tuttavia, con particolare riferimento agli **apparecchi che consentono vincite in denaro**, ha subito, a partire dal lontano anno 2004, una **radicale trasformazione** in quanto, la disposizione contenuta dapprima nell'[articolo 22, comma 1, L. 289/2002](#), successivamente modificata dall'**articolo 39 D.L. 269/2003**, ha previsto, entro la data del 31.10.2004, la realizzazione di un collegamento in rete obbligatorio per tutte le apparecchiature installate, **con il passaggio ad un prelievo erariale unico (cosiddetto PREU)** in luogo dell'utilizzo degli imponibili medi forfetari.

Ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, l'[articolo 1, comma 497, L. 311/2004](#) (Finanziaria per l'anno 2005) ha precisato che le giocate derivanti dagli apparecchi assoggettati a PREU **sono considerate operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 6), D.P.R. 633/1972**, precisando quindi i rapporti tra l'imposta sul valore aggiunto e il prelievo unico erariale (PREU).

In presenza di tale prelievo, infatti, si dubitava se lo stesso dovesse o meno ritenersi **sostitutivo dell'imposta sul valore aggiunto** (essendo invece pacifico che il **PREU fosse sostitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti**).

Con il citato [comma 497](#) si prevede espressamente che la **raccolta delle giocate realizzate** tramite gli apparecchi di intrattenimento di cui all'[articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S.](#), soggetti al pagamento del PREU, costituisce **un'operazione esente dall'imposta sul valore aggiunto**, a norma dell'[articolo 10, comma 1, n. 6\), D.P.R. 633/1972](#), con la logica conseguenza di rendere **indetraibile l'imposta assolta sugli acquisti**.

In relazione a tale aspetto dell'indetraibilità, va segnalato che l'[articolo 11-quinquiesdecies D.L. 203/2005](#), aveva previsto, al **comma 7, lett. a) e b)**, due importanti **modifiche** in seno all'[articolo 19 DPR .633/1972](#):



- l'introduzione nell'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#) della [e-bis](#)) che così recitava “*la i ndetraibilità ... non si applica ... alle operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all' articolo 10, numeri 6) e 7) , e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni*”;
- la modifica del **comma 5** dello stesso [articolo 19 DPR 633/1972](#) al fine di prevedere l'applicazione del **pro rata generale di detrazione** nei casi di **effettuazione congiunta di operazioni imponibili e di operazioni esenti**.

Tali disposizioni – la cui efficacia era comunque subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea – non hanno mai esplicitato i loro effetti e, successivamente, **sono state abrogate ad opera della legge finanziaria per l'anno 2007 (articolo 1, comma 35, L. 296/2006)**.

## La tassazione degli apparecchi

Tipologia di apparecchi      ISI

IVA

